



Autorità Nazionale Anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
Presidente

Delibera n. 88/2013: Parere non favorevole dell'Autorità sulla richiesta della Comunità Montana Alta Valtellina per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009).

L'AUTORITA'

VISTA

la nota in data 24 ottobre 2013 (prot. n. 10042 del 29 ottobre 2013), con la quale il Responsabile del Servizio amministrativo della Comunità Montana Alta Valtellina ha richiesto il parere ex art. 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, ai fini della nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma monocratica, nella persona del dottor Rodolfo Guiscadi Ramondini;

VISTI

gli articoli 13, comma 6, lett. g), e 14, commi 3 e 7, 16, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, recante "requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), che ha sostituito le delibere n. 4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012;

RILEVATO CHE

- la Comunità Montana Alta Valtellina è un ente locale;
- secondo quanto disposto dalla citata delibera n. 23 /2012, sostituita dalla delibera n. 12/2013, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;

- qualora, invece, detti enti procedano alla nomina dell'OIV – o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d. lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione – devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 12/2013, previo parere favorevole dell'Autorità;

RILEVATO CHE

- con nota del 25 novembre (prot. 11139 del 25 novembre 2013), l'Autorità segnalava che la candidatura del dott. Rodolfo Guiscadi Ramondini si poneva in contrasto con il requisito dell'età di cui al punto 3.2 della delibera n.12/2013, e con il principio dell'esclusività dell'incarico previsto dal punto 9 della citata delibera, non ricorrendo le condizioni per operare le deroghe ivi previste, nonché la mancanza delle dichiarazioni del candidato relative all'assenza di cause di incompatibilità e al rispetto del principio di esclusività redatte conformemente a quanto richiesto dai punti 3.4, 3.5 e 9 della citata delibera. L'Autorità, pertanto, invitava l'Ente a formulare una nuova proposta, nel rispetto dei requisiti e del procedimento indicati nella medesima delibera, entro il termine di 30 giorni, trascorsi inutilmente i quali sarebbe stata pubblicata la relativa delibera di parere non favorevole sul proprio sito istituzionale;

CONSIDERATO CHE

- con nota del 5 dicembre 2013 (prot. n. 11820 del 11 dicembre 2013), l'Ente confermava le scelte effettuate, ritenendo che potessero invocarsi le ipotesi di deroga di cui al punto 3.2 e 9 della citata delibera n.12/2013;

ESPRIME

parere non favorevole;

DISPONE

la pubblicazione della presente delibera sul sito dell'Autorità.

Romilda RIZZO

Roma, 18/12/2013